

rilasciato all'atto dell'esportazione delle merci a norma dei regolamenti (CEE) della Commissione 23 dicembre 1983, n. 3749, e 4 marzo 1988, n. 693, relativi alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo, menzioni come paese di destinazione un paese diverso da uno Stato membro della Comunità europea. Tuttavia l'esenzione doganale non può essere negata qualora l'autorità governativa competente del paese di esportazione abbia rilasciato a posteriori un nuovo certificato che soddisfi le condizioni stabilite dal diritto comunitario.

(¹) GU n. C 278 del 27. 10. 1992.

(²) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

(³) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE

9 marzo 1994

nella causa C-291/93: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(Inadempimento — Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che dichiara un inadempimento)

(94/C 120/03)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-291/93, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Vittorio Di Bucci) contro Repubblica italiana (agente: professor Luigi Ferrari Bravo, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente; J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione; R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 9 marzo 1994 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della*

Corte 12 luglio 1988, causa 322/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 3995), importa, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 171 del Trattato CEE.

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU n. C 177 del 29. 6. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

15 marzo 1994

nel procedimento C-387/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana): Banco de Crédito Industrial SA, divenuto Banco Exterior de España SA contro Ayuntamiento de Valencia (¹)

(Concorrenza — Istituti di credito pubblici — Esenzione fiscale — Abuso di posizione dominante — Aiuto concesso da uno Stato)

(94/C 120/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-387/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Banco de Crédito Industrial SA, divenuto Banco Exterior de España SA e Ayuntamiento de Valencia, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 86, 90 e 92 del Trattato CEE e di talune disposizioni dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati del 12 giugno 1985 (²), la Corte, composta dai signori O. Due, presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione; C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler (relatore), G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 15 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Un provvedimento mediante il quale uno Stato membro accordi un'esenzione fiscale a imprese pubbliche costituisce aiuto concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1 del Trattato; siffatto aiuto, ove abbia carattere di aiuto esistente, può continuare ad essere applicato fintantoché la

Commissione non lo abbia dichiarato incompatibile con il mercato comune.

(¹) GU n. C 316 del 3. 12. 1992.

(²) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

SENTENZA DELLA CORTE

15 marzo 1994

nella causa C-45/93: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(Inadempimento — Artt. 7 e 59 del Trattato CEE — Discriminazione — Accesso ai musei)

(94/C 120/05)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-45/93, Commissione delle Comunità europee (agente: signora Blanca Rodríguez Galindo) contro Regno di Spagna (agenti: signor Alberto José Navarro González e signora Gloria Díaz, avvocato dello Stato), avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno di Spagna, avendo applicato un sistema in base al quale i cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni cittadini degli altri Stati membri della CEE fruiscono dell'ingresso gratuito nei musei nazionali, mentre i cittadini degli altri Stati membri di età superiore ai 21 anni devono pagare l'ingresso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente; J.C. Moitinho de Almeida (relatore) e D.A.O. Edward, presidenti di sezione; R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e J.L. Murray, Giudici; avvocato generale: C. Gulmann; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato, il 15 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Regno di Spagna, avendo applicato un sistema in base al quale i cittadini spagnoli, gli stranieri residenti in Spagna e i giovani di età inferiore ai 21 anni cittadini degli altri Stati membri della CEE fruiscono dell'ingresso gratuito nei musei nazionali, mentre i cittadini degli altri Stati membri di età superiore ai 21 anni debbono pagare l'ingresso, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 7 e 59 del Trattato CEE.*

2) *Il Regno di Spagna è condannato alle spese.*

(¹) GU n. C 75 del 17. 3. 1993.

SENTENZA DELLA CORTE

22 marzo 1994

nella causa C-375/92: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(Inadempimento — Libera prestazione dei servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dalla normativa nazionale)

(94/C 120/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-375/92, Commissione delle Comunità europee (agenti: in un primo momento Rafael Pellicer, e successivamente Maria Blanca Rodríguez Galindo) contro Regno di Spagna (agenti: Alberto José Navarro González e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado), avente ad oggetto una domanda diretta a far constatare che, subordinando l'accesso alla professione di guida turistica-interprete al superamento di taluni esami riservati unicamente ai cittadini spagnoli; omettendo di istituire una procedura di verifica e di comparazione, rispetto ai requisiti previsti in Spagna, della qualificazione professionale acquisita da cittadini comunitari in possesso del titolo di guida turistica-interprete rilasciato in un altro Stato membro, procedura che consenta o di riconoscere il titolo rilasciato da detto Stato membro, o di sottoporre la persona in possesso del titolo medesimo a prove limitate alle materie mancanti; esigendo il possesso di una tessera professionale attestante l'acquisizione di una formazione professionale comprovata dal superamento di un esame, ai fini della prestazione di servizi come guida turistica-interprete che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, qualora tale prestazione sia effettuata in Spagna, in località site in una determinata zona geografica, e consista nell'accompagnare tali turisti in luoghi diversi dai musei o monumenti storici per i quali sia necessaria la presenza di una guida specializzata, e, infine, omettendo di comunicare alla Commissione le informazioni richieste relativamente alla normativa delle Comunità autonome circa le attività di guida turistica-interprete, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 5, 48, 52 e 59 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidente di sezione; C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn (relatore) e J.L. Murray, giudici; avvocato generale: C.O. Lenz; cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato, il 22 marzo 1994, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Regno di Spagna,*

— subordinando l'accesso alla professione di guida turistica-interprete al possesso della cittadinanza spagnola,